



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 09/03/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 14 gennaio 2009, n. 3

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Carapelle (FG).
Proponente: Eolica italiana Srl.

L'anno 2009 addì 14 del mese di gennaio in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Servizio Ecologia-Ufficio VIA, Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 2001;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTO il R.R. n. 16/2006;

RILEVATO che l'Ufficio competente del Servizio Ecologia ha espletato l'istruttoria amministrativa, di seguito riportata :

Premesso che :

- con nota del 30.03.07, acquisita al prot. n. 5864 del 10.04.07, la Eolica Italiana S.r.l., con sede in Foggia alla via Piave 34/b, trasmetteva all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 11/01 e dell'art. 14 del r.r. n. 16/06, istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di parco eolico di n. 20 aerogeneratori da 2,5 MW, da realizzare nel Comune di Carapelle (Fg); con la stessa nota, trasmetteva la documentazione relativa al progetto, così come richiesto dalla citata normativa;

- con nota prot. 12593 del 31.07.2007, il Settore Ecologia del predetto Assessorato invitava la società proponente ad integrare la documentazione trasmessa con l'istanza e ad inviarla anche all'amministrazione comunale di Carapelle, al fine di permettere a quest'ultima l'affissione all'Albo pretorio dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione; con la medesima nota invitava la stessa amministrazione comunale a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo per un periodo di

30 gg, corredata dell'indicazione delle eventuali osservazioni pervenute, nonché ad esprimere il parere di competenza di cui all'art. 16, co.5, della l.r. n. 11/01;

- con nota del 17.09.07, acquisita al prot. n. 45511 dell' 08.10.07, la società trasmetteva al Settore Ecologia duplice copia della documentazione integrativa richiestale, dichiarando che la stessa sarebbe stata inviata anche al Comune di Carapelle;

- il Comune di Carapelle, con nota prot. n. 8160 del 21.11.07, acquisita dal Settore Ecologia con prot. n. 380 del 10.01.08, trasmetteva a quest'ultimo copia della delibera di G.C. n. 116 del 03.09.07 con cui, acquisendo le osservazioni presentate da alcuni cittadini, costituitisi in Comitato conseguentemente alla pubblicazione del progetto, esprimeva il proprio parere favorevole all'installazione di n. 12 aerogeneratori sui 20 proposti dalla società Eolica Italiana.

- con tali osservazioni, trasmesse dal Comune di Carapelle al Settore Ecologia, con nota prot. n. 3331 del 09.05.08, acquisita al prot. n. 8622 del 13.06.08, unitamente alla predetta delibera e alla attestazione dell'avvenuta affissione all'Albo pretorio, dal 22.05.07 al 21.06.07, dell'avviso di deposito della documentazione relativa al progetto proposto, era stato infatti richiesto di non localizzare all'interno del foglio n. 8 la realizzazione degli aerogeneratori individuati con n. C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12 e C-13, perché di ostacolo alla possibilità dei previsti futuri ampliamenti del territorio urbano del paese.

- con nota prot. n. 8872 del 18.06.08 il Settore Ecologia inviava alla società Eolica Italiana le predette osservazioni, invitandola a presentare le relative controdeduzioni entro 30 gg dal ricevimento della nota medesima;

- il 15.07.08 perveniva al Settore Ecologia, che la acquisiva al prot. n. 10675 del 29.07.08, la nota con cui la società proponente, prendendo atto del parere del Comune di Carapelle fondato sulla richiesta del Comitato cittadino di escludere gli 8 aerogeneratori sopra indicati, invitava l'Assessorato all'Ecologia a conformarsi a detto parere, non prendendo pertanto in considerazione questi ultimi ai fini della propria valutazione;

- con nota prot. n. 13876 del 06.10.08 , l'Assessorato all'Ecologia, ai fini dello svolgimento della valutazione integrata dei progetti di impianti eolici insistenti nel Comune di Carapelle (FG) e ricadenti nella finestra temporale di dicembre-marzo 2007, invitava l'Ufficio Energia dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ad indicare : A) se fossero sino ad allora pervenute istanze di autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 387/03 e della DGR 35/07, all'installazione di impianti eolici nel Comune di Carapelle; B) se esistessero aerogeneratori già in esercizio nello stesso Comune; C) se fossero già state rilasciate autorizzazioni e, in particolare, quale fosse il numero di aerogeneratori autorizzati ; D) eventuali elementi ostativi all'attivazione o alla prosecuzione dei vari procedimenti autorizzatori;

- in riscontro a tali richieste, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con nota prot. n. 38/11261 del 15.10.08, acquisita dall'Assessorato all'Ecologia al prot. n. 15027 del 24.10.08, comunicava che, alla data del 07.10.08, non risultavano installati né autorizzati aerogeneratori nel Comune di Carapelle ma presentata istanza di autorizzazione unica dalla società Eolica Italiana, che a tanto aveva provveduto il 21.04.08;

- con nota prot. n. 15015 del 24.10.08. l'Assessorato all'Ecologia comunicava all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico di aver ricevuto istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto di impianto eolico nel Comune di Carapelle, da parte sia di Eolica Italiana S.r.l. che di Nextwind S.r.l.;

- con nota prot. n. 12730 del 12.11.08, acquisita per conoscenza da questo Assessorato al prot. n. 16101 del 14.11.08, l'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico chiedeva alla società Eolica Italiana di chiarire la circostanza per cui allo stesso era pervenuta un'istanza di autorizzazione di un impianto da 30 MW e all'Assessorato all'Ecologia una richiesta di parere su un impianto da 50 MW;

- in riscontro a tale richiesta la società chiariva, con nota acquisita per conoscenza a mezzo fax da questo Assessorato al prot. n. 16633 del 24.11.08, che si trattava dello stesso progetto, la cui potenza era stata ridotta da 50 MW a 30 MW a seguito del parere del Comune di Carapelle, cui la società medesima si era adeguata dandone comunicazione all'Assessorato all'Ecologia;

- con nota prot. n. 6953 del 14.10.08 il Comune di Carapelle trasmetteva a questo Assessorato, che la acquisiva al prot. n. 16090 del 14.11.08, la delibera di Giunta Comunale n. 74 dell'1.10.08 con la quale veniva manifestata la volontà di interpretare l'art. 4 della convenzione, stipulata il 28.09.07 dal Comune medesimo con la società Eolica Italiana, nel senso che le "royalties previste a carico di quest'ultima sono da intendersi relative all'inserimento ambientale dell'impianto eolico come corrispettivo a compensazione dell'impatto paesaggistico che ne deriva"; con la stessa nota veniva altresì trasmessa tale convenzione;

- con nota dell'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Industria e Energia prot. n. 14140 del 17.12.2008 comunicava che la società Nextwind ha presentato istanza di autorizzazione unica;

Considerato che questo Ufficio del Servizio Ecologia- Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ha proceduto, secondo i criteri indicati all'art.10 del R.R. n. 16/06, alla valutazione degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Eolica Italiana S.r.l., così come rimodulato riducendo il numero complessivo delle torri da 20 a 12 e così come descritti nella Relazione di impatto ambientale dalla stessa elaborata, e che tale valutazione ha prodotto i seguenti risultati :

a) Inquadramento nel PRIE di riferimento
PRIE inesistente

b) Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, la cui colorazione sarà effettuata con vernici di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

Gli aerogeneratori sono disposti in maniera non allineata e la distanza minima tra gli stessi è pari a 3 volte il diametro. Essi quindi non generano alcun effetto selva, così come evidenziato anche dall'elaborato Ricostruzione Fotografica.

L'impatto visivo e paesaggistico non risulta pertanto significativo.

c) Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Gli impatti sulla flora e sulla vegetazione non risultano significativi, stante l'uso agricolo (monocolture orticole e cerealicole, soprattutto colture di grano e modesti uliveti) del suolo del sito interessato dal progetto.

Gli impatti su fauna e avifauna risultano poco significativi come si evince dall'analisi riportata nel SIA, effettuata sia in ambito di area vasta che di sito di interesse, da cui risulta, per quanto riguarda l'avifauna, che :“Attualmente non risultano evidenze della presenza delle specie nelle aree di progetto. Il dato è sicuramente riferibile alla mancanza di habitat naturale a disposizione per l'intensificarsi delle attività colturali del grano”e , ancora, che “per quanto attiene alle specie animali e vegetali d'interesse comunitario, nazionale e regionale...non risultano presenze nell'area di progetto”.

d) Rumori e vibrazioni

La Relazione di impatto ambientale riporta il calcolo del valore assoluto di emissione acustica, confrontato con i limiti del DPCM 14.11.1997 in assenza di Piano di Zonizzazione Acustica comunale, ma non presenta il calcolo dei valori differenziali, richiesto dall'art. 10, lett. d), del RR n. 16/06.

L'impatto comunque non risulta significativo per tutti i ricettori sensibili indicati nello studio, ad eccezione di un'area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, che dista dall'aerogeneratore C5 circa 170m, da C4 circa 300m e da C3 circa 780m e in corrispondenza della quale viene segnalato il superamento, se pur di poco, del valore limite notturno imposto dalla normativa nazionale ma non di quella regionale, in questo caso meno restrittiva.

Al fine di risolvere questa problematica, e per evitare che lo studio, non redatto, del calcolo dei valori differenziali possa aver celato possibili ulteriori criticità, ad esempio in corrispondenza della predetta area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, si ritiene di non approvare l'installazione C5 che presenta già criticità di altra natura.

e) Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'esterno delle torri. Il valore del campo elettromagnetico generato dall'intero impianto, misurato per un corpo posto ad 1 m di altezza al centro dell'asse della rete elettrica, è pari a 2,8 μ T e risulta essere al di sotto degli obiettivi di qualità fissati, a 3 μ T, dal DPCM 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

Il campo elettromagnetico generato dall'impianto non ha, pertanto, un impatto significativo.

f) Norme di progettazione

L'intera progettazione rispetta i criteri di esecuzione dettati dalla normativa tecnica vigente sia sulle parti elettriche che sulle opere civili.

Per il conferimento dell'energia prodotta si prevedono 3 cabine di raccolta e smistamento che conferiscono verso la stazione di trasformazione di TERNA, assicurando la capacità della rete di accogliere l'intera potenza prodotta.

Le specificità del contesto riferite al PRIE non possono invece determinarsi, data l'assenza del PRIE stesso.

g) Dati di progetto e sicurezza

La gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale è stata dimostrata essere pari a 217m. Entro tale distanza sono però presenti:

- un'area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, la quale dista dall'aerogeneratore C5 circa 170m;
- la Masseria Angiulli, che dista dall'aerogeneratore C15 circa 200m.

Al termine dei lavori è previsto il ripristino, per mezzo di inerbimenti, di tutte le aree soggette a movimento terra.

Nel progetto si dichiara che il trattamento e lo smaltimento degli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico sarà effettuato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

h) Norme tecniche relative alle strade

L'accesso al sito avverrà sia attraverso l'adeguamento della viabilità esistente sia con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata una pavimentazione permeabile (tipo macadam).

Verranno predisposti adeguati sistemi di convogliamento e raccolta delle acque di ruscellamento superficiale. Inoltre sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche dal piano stradale e inerbimenti. I 4 m previsti per la larghezza della carreggiata risultano essere indispensabili per il transito dei mezzi.

i) Norme sulle linee elettriche

Le turbine saranno dotate di cabina di trasformazione esterna, posizionata ai piedi della torre. I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e di collegamento alla cabina primaria di trasformazione saranno interrati a non meno di 1,5 m di profondità, protetti, accessibili nei punti di giunzione e opportunamente segnalati con prefabbricati di ispezione in CLS.

I tracciati dei cavi interrati seguiranno i percorsi della viabilità per la maggior parte.

L'energia elettrica trasformata in MT verrà convogliata, attraverso un cavidotto interrato, alla cabina di allaccio MT/AT, da realizzarsi nel territorio del Comune di Ortanova (FG).

j) Pertinenze

Le piazzole di pertinenza dell'impianto, comprese le strutture di servizio per ogni aerogeneratore, avranno una superficie di 35m x 24m in fase di esercizio, che tiene conto del criterio del minimo impatto possibile. E' previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo sarà annegata sotto il profilo del suolo per più di 1 m.

k) Le fasi di cantiere

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e aree pianeggianti di 50 x 60 mq, comprensive dell'impronta della fondazione e dell'area accessoria necessaria per il posizionamento della gru, che rispettano il criterio del minimo impatto sul suolo. Al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra con inerbimenti.

l) Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto (29 anni) è prevista la rimozione completa dell'impianto, strutture e linee elettriche interrate, e il loro corretto smaltimento secondo normativa vigente.

m) Misure di compensazione

Non sono previste azioni di mitigazione e compensazione ma si dichiara la disponibilità ad attuarle qualora fossero prescritte.

Considerato altresì :

- che il progetto risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 14, co.2, del R.R. n. 16/06, nella parte in cui non interessa:

A) aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e DGR n.1022 del 21/07/2005 e s.mi; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tutte queste aree sono state considerate con un'area buffer di 300 m;

B) aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International);

C) l'area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2;

D) zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

E) crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m;

- F) grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche desunte dal PUTT;
- G) aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- H) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P;
- I) Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa;
- J) Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.mi;

- che il progetto, non prevedendo l'installazione di aerogeneratori nei SIC e nelle ZPS, risulta altresì conforme a quanto previsto dall' art. 2, comma 6, della L.R. Puglia 21 ottobre 2008 n. 31, dall'art. 5, lett. l), del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17 ottobre 2007 e dall'art. 5, lett. n), del R.R. 18 luglio 2008 n. 15;

- che il progetto risulta soddisfare i criteri di cui all'art. 14, co. 3, del R.R. n. 16/06;

- che, per contro :

1) il progetto non risulta in parte conforme a quanto prescritto dall'art. 14, co.2, lett. D, del RR n. 16/06, in quanto l'aerogeneratore C2 insiste in area classificata ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

2) alcuni tratti dei cavidotti di collegamento alla rete elettrica nazionale attraversano un'area ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico;

3) dalla valutazione, sopra riportata, degli impatti ambientali del progetto presentato dalla Eolica Italiana S.r.l., risulta che entro la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, pari a 217 m, sono presenti un'area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore, la quale dista dall'aerogeneratore C5 circa 170m, e la Masseria Angiulli, la quale dista dall'aerogeneratore C15 circa 200m;

4) dalla stessa valutazione emerge, per quanto riguarda l'impatto acustico, che in corrispondenza della predetta area con potenzialità di occupazione di durata maggiore di 4 ore è stato rilevato il superamento del valore limite notturno imposto dalla normativa nazionale e che l'aerogeneratore C5, il quale presenta già le altre criticità di cui al precedente punto, dista da essa circa 170 metri;

Considerate le risultanze dell'istruttoria effettuata, come sin qui riportate, l'Ufficio competente del Servizio Ecologia, ritenendo sussistente la compatibilità ambientale della maggior parte del progetto proposto dalla Eolica Italiana S.r.l. nel Comune di Carapelle (FG) ,esprime parere favorevole all'esclusione dello stesso dalle procedure di valutazione di impatto ambientale, subordinandone l'efficacia all'osservanza, da parte della società proponente, delle seguenti prescrizioni :

• divieto di installare, tra quelli proposti, gli aerogeneratori di seguito indicati :

C2, per i motivi di cui al punto 1) della narrativa; C5, per i motivi di cui ai n.ri 3) e 4); C15, per i motivi di cui al n. 3). Pertanto, il parere favorevole e la conseguente esclusione dalla procedura di VIA riguarda la restante parte dell'opera, ovvero gli aerogeneratori sotto indicati :

Coordinate aerogeneratori ammessi

(Gauss-Boaga fuso Est)

C20 2572493, 4576402

C19 2572844.6,4576423

C18 2572738,4576817

C17 2574036, 4577150

C16 2574301, 4576842

C14 2574274, 4577478

C4 2580637, 4579507

C3 2581178, 4579854

C1 2584208, 4581051

Per questi ultimi sono da osservare le ulteriori prescrizioni di seguito indicate che, ai sensi dell'art. 8, co. 6, del R.R. n. 16/06, dovranno essere recepite dal proponente in fase di autorizzazione unica e, quindi, nel progetto definitivo :

- riferendosi l'art. 4 della convenzione stipulata dalla società con il Comune di Carapelle il 28.09.07 unicamente a prestazioni economiche a carico delle prima, provvedere, in adempimento del combinato disposto dell'art. 14, co. 5, del RR. n.16/06 e del punto 9 della DGR n. 1462 dell'1.08.08, ad integrare la convenzione medesima mediante l'indicazione espressa e dettagliata delle misure che dovranno essere poste in essere a compensazione dell'impatto ambientale prodotto dall'impianto, e delle modalità della loro attuazione; la convenzione, così integrata, dovrà coinvolgere anche i comuni limitrofi di Manfredonia, Foggia, Ortanova e di Ortona, in quanto tutti gli aerogeneratori si trovano dal loro confine amministrativo ad una distanza inferiore a 500 metri (questa distanza è stata calcolata rispetto all'area di ingombro dell'aerogeneratore, considerata come un quadrato avente lato pari a 3 volte il diametro del rotore);
- acquisire il parere favorevole del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), relativamente ai cavidotti di collegamento tra alcuni aerogeneratori che attraversano aree sottoposte a vincolo idrogeologico; e relativamente agli aerogeneratori C18, C19 e C20, essendo posizionati in una piana alluvionale segnalata sulla carta geomorfologica del PUTT;
- posizionare i trasformatori all'interno della pala, così come richiesto dall'art. 10, lett. i), del R.R. n. 16/06, anziché all'esterno delle torri come dichiarato più volte nello Studio di Impatto Ambientale;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna e il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo; la fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare che lo smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta,

freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale avvenga conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m. ed i.;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;

L'art. 14, co. 7, del R.R. n. 16/06 prevede che : "per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13 del presente Regolamento, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati. I progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del predetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla relativa applicazione".

Tale parametro consente la realizzazione nel Comune di Carapelle (FG) di complessivi 1246,52 metri lineari di rotore.

Quest'ufficio, nel verificare il rispetto del predetto parametro di controllo, ha considerato, ai sensi della DGR n. 1462 dell'1.08.08, tutti i progetti di impianti eolici presentati nel Comune di Carapelle (Fg) dalle società Eolica Italiana e Nextwind nelle finestra temporale di dicembre-marzo 2007, le quali, hanno tutte presentato all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/03.

Dalla valutazione integrata dei predetti progetti è risultata idonea sotto il profilo ambientale solo una parte del progetto proposto dalla società Eolica Italiana, ovvero un numero di 9 aerogeneratori che, quindi, risulta essere inferiore a quello massimo consentito nel Comune di Carapelle (Fg) dal parametro di controllo;

Pertanto, in relazione al progetto presentato dalla società Eolica Italiana, oggetto della presente valutazione, si ammettono, al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo, tutti i nove aerogeneratori risultati idonei sotto il profilo ambientale.

Il presente parere si riferisce unicamente all'esclusione del progetto proposto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA e CONSIDERATA la su riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI gli artt. 16 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

DETERMINA

- ai sensi dell'art. 16, co.7, della l.r. n. 11/01 e s.m. ed i. e dell'art. 8 del r.r. n. 16/06, di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto relativo all'impianto eolico nel Comune di Carapelle (FG), proposto il 30.03.07 dalla Eolica Italiana S.r.l. con sede legale in Foggia alla via Piave n. 34/b, così come rimodulato con l'approvazione degli aerogeneratori:

Coordinate aerogeneratori ammessi
(Gauss-Boaga fuso Est)

C20 2572493, 4576402
C19 2572844.6, 4576423
C18 2572738, 4576817
C17 2574036, 4577150
C16 2574301, 4576842
C14 2574274, 4577478
C4 2580637, 4579507
C3 2581178, 4579854
C1 2584208, 4581051

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il presente provvedimento :

- è immediatamente esecutivo;

- verrà trasmesso ai competenti uffici del Servizio Ecologia per la dovuta notifica agli interessati e per gli adempimenti di competenza;

- verrà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale e in copia all'assessore all'Ecologia;

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio VIA
e Politiche Energetiche
ing. Antonello Antonicelli
